REPUBBLICA ITALIANA Sent/Ord. 231/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO Presidente

Rossana DE CORATO Consigliere

Andrea COSTA Primo Referendario - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.**38202** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

- **SOCIETA' AGRICOLA CAMARDA s.r.l.s.** (P.IVA: 04194260719) con sede a San Nicandro Garganico (FG) in Via Romolo n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituita;
- **DI LELLA Fabrizio** (C.F.: DLLFRZ98A06H985Y), nato il 6.1.1998 a san Marco in Lamis (FG) e residente a San Nicandro Garganico (FG), in Via Torre Mileto Km.4, in proprio e n.q. di amministratore e legale rappresentante p.t. della SOCIETA' AGRICOLA CAMARDA srls; non costituito;
- **TARANTINO Leonardo** (C.F.: TRNLRD91T04H985L), nato il 4.12.1991 a San Marco in Lamis (FG) e residente in San Nicandro Garganico (FG), contrada Camarda s.n.c; non costituito;
- **TARANTINO Angelo** (C.F.: TRNNGL81S19H985L), nato il 19/11/1981 a San Marco in Lamis (FG) e residente a San Nicandro



Garganico (FG), in via I Terravecchia n.2; non costituito;

Visto l'atto di citazione, relativo al fascicolo istruttorio n. I03221/2022/GLL, depositato in Segreteria in data 23 aprile 2026;

Udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti e relatore il Primo Referendario Andrea Costa, il P.M., in persona del S.P.G. Fernando Gallone, non comparsi i convenuti;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 23 aprile 2026, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la società Agricola Camarda s.r.l.s. (di seguito anche la Camarda), Fabrizio Di Lella, in proprio e in qualità di legale rappresentate della predetta società, nonchè Angelo e Leonardo Tarantino, *ut supra* generalizzati, chiedendo che gli stessi siano condannati in solido al risarcimento del danno pari ad € 112.404,50, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, in favore della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito A.G.E.A.), a titolo di danno patrimoniale subito dall'Amministrazione per effetto dell'indebita percezione di finanziamenti pubblici.

Deduce la Procura che con nota prot. 0272413/2022 del 3.6.2022 la Guardia di Finanza - Tenenza di San Nicandro Garganico segnalava una specifica e concreta *notitia damni* relativa all'illecita percezione di finanziamenti comunitari da parte della società agricola Camarda.

Nella citata informativa, si dava atto che la predetta impresa agricola,



beneficiaria di contributi pubblici a carico del FEAGA, era stata costituita al solo scopo di aggirare gli ostacoli che impedivano ad Angelo Tarantino, reale destinatario degli aiuti, di percepire erogazioni e contributi pubblici connessi allo svolgimento di attività imprenditoriali come "giovane agricoltore", requisito indispensabile per accedere alla c.d. "Riserva Nazionale" dei titoli di A.G.E.A. e conseguire gratuitamente detti titoli, in modo da abbinarli ai terreni e percepire gli aiuti previsti in ambito P.A.C..

In particolare, sulla base della relazione della Guardia di Finanza, l'Organo requirente ha potuto ricostruire la vicenda nei termini di seguito riassunti:

- in data 9.5.2018, è stata costituita la società Camarda s.a.r.l.s. avente ad oggetto, tra le altre, attività di allevamento di bovini e bufali da carne, il cui capitale è detenuto dal legale rappresentante Di Lella Fabrizio (quota del 60%) e dal socio Tarantino Leonardo (quota del 40%).;
- in data 10.7.2018, la società ha presentato ad A.G.E.A. la Domanda Unica di Pagamento n. 80261615548 per la campagna 2018, percependo l'importo di € 112.404,56 sulla base di titoli ottenuti dalla Riserva Nazionale quale "nuovo agricoltore" e abbinati a una serie di terreni di cui la società aveva la conduzione;
- a seguito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, sarebbe emerso che l'azienda, di fatto gestita da Tarantino Angelo, era stata creata proprio per consentire alla società l'acquisizione dei suddetti titoli in qualità di nuovo agricoltore, così da superare gli ostacoli che avrebbero impedito al Tarantino di accedere agli aiuti, in quanto già "vecchio agricoltore", nonché in quanto colpito da misura di prevenzione definitiva, ai sensi dell'art.67 co.1 lett. g) del d.lgs. n.159/2011;

- con provvedimento del 10 aprile 2024, l'A.G.E.A. ha adottato il provvedimento di decadenza del contributo erogato con intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite, cui ha fatto seguito in data 13.11.2024 l'ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 del 14.04.1910 per la somma complessiva € 122.163,49, e in data 03.03.2025 la richiesta di iscrizione a ruolo del debito del medesimo all'Agenzia dell'Entrate e Riscossione;
- le indagini svolte dai militari della Guardia di finanza si sono concluse con il rinvio a giudizio, in data 24.5.2021, dei convenuti per concorso nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex artt. 110 e 640 bis c.p., con dibattimento tuttora in corso.

Così ricostruita la vicenda, la Procura regionale ritiene che la condotta dei convenuti, a diverso titolo, abbia cagionato un danno erariale all'Ente erogatore pari all'importo dei finanziamenti illecitamente percepiti dalla società Camarda.

La condotta è addebitata ai convenuti a titolo di dolo, in quanto risulterebbe provato, all'esito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, che l'amministratore di fatto della ditta fosse il Tarantino, essendo la società agricola stata costituita, con il concorso consapevole di componenti della stessa famiglia e conoscenti, al solo fine di realizzare uno schermo societario.

Notificato l'invito a dedurre, senza che siano pervenute deduzioni dagli intimati, la Procura regionale ha quindi depositato e notificato l'atto di citazione.

I convenuti non si sono costituiti.



All’udienza del 30 settembre 2026, nessuno comparso per i convenuti, il Pubblico Ministero ha insistito per l’accoglimento della domanda.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sulla richiesta risarcitoria per il danno erariale patito dalla A.G.E.A. per l’indebita percezione di contributi pubblici, pari ad € 112.404,50, da parte della società Agricola Camarda s.r.l.s., la quale avrebbe rappresentato un mero schermo creato al solo fine di consentire la presentazione di Domande Uniche di Pagamento da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

2. Preliminarmente, va dichiarata ai sensi dell’art. 93, comma 5, c.g.c., la contumacia dei convenuti, cui l’atto di citazione e il decreto di fissazione dell’udienza risultano ritualmente notificati:

- quanto al Di Lella, in proprio e quale rappresentare legale della società Agricola Camarda s.r.l. mediante consegna a proprie mani in data 28 aprile 2026;
- quanto alla società Agricola Camarda, sconosciuta all’indirizzo indicato nel Registro delle Imprese, mediante consegna a mani del legale rappresentate Fabrizio Di Lella in data 28 aprile 2026;
- quanto ad Angelo Tarantino, ex art. 140 c.p.c. con raccomandata a.r. contenente l’avviso di affissione presso la casa comunale ricevuta in data 17 maggio 2026;
- quanto a Leonardo Tarantino, ex art. 138 c.p.c. comma 2 per rifiuto di accettazione del plico presso la Casa circondariale di Taranto in data 29 aprile 2026, essendo lo stesso detenuto, al momento della notifica, senza



interdizione legale.

3. Ciò premesso, è pacifico che sussista la giurisdizione di questa Corte con riferimento ad ipotesi, quale quella in esame, di illecita percezione di contributi pubblici mediante l'utilizzo di uno schermo giuridico.

In particolare, in merito alla posizione della società Camarda, va evidenziato che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il soggetto destinatario del contributo, concorrendo alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, instaura con la stessa un rapporto di servizio funzionale, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione contabile, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore pubblico (ex multis, Cass. S.U., ord. n. 5019/2010).

Sviando le risorse pubbliche, il privato percettore realizza, infatti, un danno erariale, sia perché, con il proprio comportamento, impedisce la corretta realizzazione dello scopo perseguito dall'amministrazione, sia perché sottrae ad altri possibili destinatari il finanziamento erogatogli, e di tale lesione patrimoniale deve dunque rispondere innanzi al giudice contabile (Cass. S.U., n. 4511/2006 cit.; id., n. 19815 e n. 14825 del 2008).

Con riguardo alla posizione del Di Lella, la Corte di cassazione ha altresì da tempo chiarito che il rapporto di servizio si configura anche nei confronti degli amministratori, atteso che "*il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiarla) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità*" (Cass. S.U. n. 5019/2010 citata).

Quanto ad Angelo Tarantino, reale beneficiario degli aiuti in quanto gestore

di fatto dell'azienda, come si avrà modo di illustrare di seguito, la giurisprudenza della Suprema Corte, occupandosi del discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile, ha avuto modo di chiarire che le persone fisiche, collegate in modo organico alla persona giuridica, che abbiano cagionato materialmente il danno con condotte penalmente rilevanti, devono essere i primi a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato, per avere avuto la concreta disponibilità del finanziamento, ovvero per aver sviluppato le condizioni necessarie per il suo indebito incameramento (cfr. Cass. S.U., n. 5019/2010 citata; n. 10062/2011 e n. 295/2013).

3.a Per contro, con riferimento alla posizione del convenuto Tarantino Leonardo, germano di Angelo, il Collegio ritiene di sollevare *ex ufficio* la questione inerente al difetto di giurisdizione di questa Corte per assenza del rapporto di servizio.

Ed invero, osserva il Collegio che Leonardo Tarantino risulta essere socio di minoranza della società di capitali beneficiaria del contributo, non disponendo dunque di alcun potere gestorio.

In buona sostanza, quand'anche fosse affermata la compartecipazione al progetto criminoso da parte di Leonardo Tarantino, il contributo all'illecita percezione del finanziamento sarebbe reso dallo stesso, in qualità di socio di minoranza della società beneficiaria, come mero *extraneus* al rapporto di servizio pacificamente attribuibile in capo ai soggetti, quali l'amministratore di fatto e di diritto, che abbiano avuto la materiale disponibilità del contributo pubblico, e nel caso dell'amministratore di diritto, che abbiano sottoscritto la domanda per ottenere il finanziamento.



Ciò posto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., il Collegio ritiene di dover assegnare alla Procura regionale termine per la presentazione di eventuali osservazioni in merito alla sollevata questione di difetto di giurisdizione.

4. Passando alla posizione degli altri convenuti, per i quali è stata affermata la sussistenza del rapporto di servizio, reputa il Collegio che la domanda della Procura regionale sia fondata e vada integralmente accolta, sussistendo i presupposti per la condanna al risarcimento del danno erariale patito dalla A.G.E.A. per effetto della indebita percezione di contributi pubblici.

Al riguardo, va preliminarmente osservato come la vicenda oggetto della pretesa risarcitoria in esame rientri nell'ambito di una più complessa operazione illecita posta in essere, fra gli altri, da componenti della medesima famiglia Tarantino per conseguire in maniera indebita finanziamenti pubblici, operazione di cui la Sezione ha già avuto modo di occuparsi in giudizi definiti con le sentenze n.ri 85 e 86/2026.

5. Ciò premesso, con riferimento alla condotta illecita, reputa il Collegio che, anche con riferimento ai contributi pubblici percepiti dalla Società Agricola Camarda, risulti ampiamente provato come il vero *dominus* dell'azienda agricola beneficiaria dei contributi fosse in realtà Angelo Tarantino.

E in particolare, all'esito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, è emerso che:

- lo stesso amministratore della società Fabrizio Di Lella ha ammesso come la Camarda s.a.r.l.s. sia stata nella totale disponibilità di Tarantino Angelo e di suo fratello, Nazario Di Lella;

- sussiste uno stretto legame tra la società e i componenti della famiglia Tarantino come comprovato dalla stipula di numerosi contratti di affitto di terreni in favore degli eredi Tarantino/Caraffa con un canone di locazione irrisorio, di gran lunga inferiore a quelli pattuiti con gli altri proprietari dei terreni affittati dalla società nonché dalla circostanza che l'indirizzo della sede legale dichiarata della Camarda coincide con quello del nucleo familiare facente capo a Tarantino Giuseppe, padre di Angelo Tarantino;
- il referente per la consegna del gasolio agricolo presso località Camarda era proprio Angelo Tarantino;
- la frequente presenza di Angelo Tarantino nel terreno sito in contrada Camarda, dichiarato ad A.G.E.A. per la percezione degli aiuti, ha trovato un riscontro sia nelle dichiarazioni dei proprietari dei fondi vicini sia nelle dichiarazioni rese dal veterinario dell'azienda;
- i capi di bestiame complessivamente detenuti a titolo di proprietà della Camarda S.a.r.l.s., a far data dal 1.1.2018, sono provenienti dalle imprese riconducibili a Tarantino.

5.a. Così ricostruiti gli elementi emersi all'esito delle indagini della Guardia di Finanza, il Collegio ritiene di condividere quanto prospettato dall'Organo requirente in merito alla circostanza che Angelo Tarantino sia stato il protagonista, con la compiacenza di membri della famiglia e di conoscenti, di un complesso sistema di creazione artificiosa di aziende agricole, tra cui la Camarda, al fine di aggirare gli ostacoli che gli avrebbero impedito di accedere ai contributi pubblici.

E infatti, con provvedimento del 10 giugno 2005, il Tribunale di Foggia – Ufficio Misure di prevenzione ha sottoposto il Tarantino alla misura della

Sorveglianza di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, rispetto alla quale non risulta presentata alcuna domanda di riabilitazione.

Al riguardo, va rammentato che la disposizione di cui all'art. 10 della legge 575 del 1965 vigente all'epoca dell'applicazione della misura al Tarantino – poi integralmente riprodotta nell'art. 67, comma 1, lett. g) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd Codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione), prevedeva che le persone alle quali fosse stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non avrebbero potuto ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

6. Risulta dunque ampiamente provata l'illiceità della condotta tenuta dai convenuti che ha comportato l'indebita percezione di contributi pubblici, mediante la creazione artificiosa di uno schermo, costituito da società agricola, in chiara violazione del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione UE del 27 gennaio 2011, recante la disciplina delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, il quale ha previsto che non siano concessi pagamenti in favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno (art.4, co. 8), con conseguente obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato (art.5, co.1).

7. La condotta illecita va addebitata ai convenuti, come correttamente prospettato dall'Organo requirente, a titolo di dolo, stante la volontarietà



dell'evento dannoso subito dall'A.G.E.A. apparendo evidente l'intenzionalità di acquisire, per effetto dell'articolato sistema fraudolento come sopra riassunto, risorse pubbliche non spettanti con evidente pregiudizio a carico dell'erario.

In particolare, quanto ad Angelo Tarantino, risulta ampiamente provato come lo stesso fosse il reale artefice del disegno truffaldino, essendo pienamente consapevole dell'impossibilità di accedere ai benefici pubblici, se non attraverso un prestanome.

Con riferimento alla posizione del Di Lella, non può dubitarsi della piena consapevolezza della partecipazione alla creazione di uno schermo artificioso, in ragione delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso Di Lella, il quale, come detto, ha ammesso in sede di sommarie informazioni alla Guardia di Finanza che la società era nella piena disponibilità, fra l'altro, di Angelo Tarantino.

8. La quantificazione del danno effettuata dalla Procura deve ritenersi corretta, in quanto il danno patito dalla A.G.E.A., per effetto della frustrazione delle finalità pubbliche, corrisponde all'intero ammontare dei contributi percepiti a seguito della presentazione della domanda per la campagna 2018.

9. In definitiva, il Collegio, in accoglimento della domanda presentata dalla Procura regionale, ritiene che la società Agricola Camarda s.r.l.s., Angelo Tarantino e Fabrizio di Lella, sussistendo il rapporto di servizio, debbano ritenersi responsabili degli addebiti contestati e conseguentemente vadano condannati al pagamento in solido in favore della A.G.E.A. dell'importo complessivamente pari ad € 112.404,50, oltre rivalutazione



monetaria a partire dalle distinte erogazioni dei contributi sino alla data di deposito della presente sentenza, e interessi legali, sull'importo rivalutato, dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dei convenuti società Agricola Camarda s.r.l.s., Di Lella Fabrizio e Tarantino Angelo.

11. Quanto a Tarantino Leonardo, va assegnato termine alla Procura regionale per la presentazione di eventuali osservazioni ex art.101 comma II c.p.c., richiamato dall'art. 7 c.g.c., in merito alla sollevata questione di difetto di giurisdizione di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **38202** del Registro di segreteria, non definitivamente pronunciando,

- dichiara la contumacia dei convenuti;
- condanna la Società Agricola Camarda s.r.l.s., Di Lella Fabrizio e Tarantino Angelo, *ut s*opra generalizzati, al pagamento in solido in favore di A.G.E.A. dell'importo di € 112.404,50, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento in solido delle spese di giudizio, nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine;
- assegna alla Procura regionale termine fino al 15 novembre 2026 per il deposito di osservazioni in merito alla questione di giurisdizione relativamente alla posizione del convenuto Tarantino Leonardo, fissando per la discussione l'udienza del 25 novembre 2026, ore 10,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti.



Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 30 settembre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
F.to digitalmente	F.to digitalmente
Andrea Costa	Pasquale Daddabbo

Depositata in segreteria il 7/10/2026

Il Funzionario

F.to digitalmente

Francesco Gisotti